

Prot. 1428/2020

Il Tribunale di Ferrara, rappresentato dal Presidente dott. Stefano Scati e l'Ordine degli Avvocati di Ferrara, rappresentato dal Presidente avv. Eugenio Gallerani;

ritenuto di dover modificare il protocollo per la celebrazione delle udienze civili con modalità cartolare e da remoto sottoscritto il 9 aprile 2020 alla luce dell'art. 221 della legge 17 luglio 2020 n 77;

ritenuta, in particolare, la necessità di integrare la nuova previsione legislativa con norme pattizie che consentano, da un lato, di variare senza indugio la modalità di trattazione delle udienze alla luce della evoluzione della epidemia da Covid- 19 e, dall'altro, di salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione;

dato infine atto che il presente protocollo cesserà di spiegare efficacia al termine dell'emergenza epidemiologica, come decretata dalla competente autorità governativa;

### **ADOTTANO IL PRESENTE NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA**

#### *a) Modalità a trattazione scritta ex art. 221, comma 4*

- 1) il giudice, ove per ragioni connesse alla evoluzione della epidemia da Covid-19 si renda necessaria la trattazione cartolare in luogo di quella in presenza, dispone tale modalità con provvedimento comunicato almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza assegnando alle parti termine non inferiore a due giorni prima per il deposito di note scritte. Rimane sempre ferma la possibilità delle parti di chiedere, con istanza motivata, che la data dell'udienza di trattazione scritta venga differita di almeno trenta giorni rispetto alla comunicazione del provvedimento del giudice e di ottenere la concessione di termine fino a cinque giorni prima dalla nuova data per il deposito di note scritte. L'istanza di trattazione orale andrà comunque formulata entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento del giudice;
- 2) l'udienza fissata con le modalità di cui al punto 1) costituisce, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale deve essere adottato il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non viene definito, il giudice adotta i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 3) il giudice, alla data della udienza fissata, redige un verbale nel quale dà atto della verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1) e dell'eventuale deposito di note scritte; dalla data di redazione del verbale decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori o decisorio del giudice ovvero quello per il deposito degli atti conclusionali delle parti;
- 4) i difensori depositano in via telematica, nel termine originariamente assegnato ovvero in quello differito ai sensi del punto 1), brevi note scritte contenenti esclusivamente istanze e conclusioni;



- 5) il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell'udienza equivale (previa verifica dell'avvenuta ricezione alle parti del provvedimento di fissazione della modalità di trattazione) alla non comparizione; sicché, qualora tutte le parti non abbiano provveduto a depositare le note scritte, scatteranno le conseguenze di cui agli artt. 181, 309 e 631 c.p.c.;
- 6) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei il giudice può chiedere ai procuratori delle parti, in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), di allegare in telematico le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti già in precedenza depositati in forma cartacea.

*b) Modalità di trattazione da remoto ex art. 221 comma 7*

- il giudice comunica alle parti l'intenzione di disporre la trattazione da remoto almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della udienza;
- le parti manifestano consenso nei cinque giorni successivi;
- il giudice, ove tutte le parti abbiano prestato il consenso, dispone la trattazione da remoto con decreto comunicato almeno sei giorni prima dell'udienza; in detto decreto il magistrato fornisce le istruzioni per il collegamento virtuale e il recapito *email* al quale far pervenire le seguenti informazioni: *i)* nome e cognome del professionista che parteciperà all'udienza (in caso di sostituzione, la mail dovrà contenere, in allegato, una delega scritta da parte del professionista titolare del fascicolo), *ii)* parte rappresentata, *iii)* numero di ruolo, *iv)* indirizzo email per ricevere l'invito alla partecipazione alla riunione virtuale, *v)* recapito telefonico del professionista che parteciperà alla riunione virtuale;
- alla data e ora dell'udienza (meglio *alcuni minuti prima*) il difensore dovrà cliccare sul link presente nel decreto depositato nel fascicolo telematico;
- nella finestra che si aprirà successivamente occorrerà indicare numero di RG, nome della parte assistita, il cognome del difensore e cliccare su "*Partecipa ora*" e a questo punto si dovrà attendere l'abilitazione da parte del giudice (che potrà intervenire anche dopo un certo lasso di tempo, considerato che il giudice potrebbe essere ancora impegnato in altra udienza);
- qualora una parte risultasse occupata in altra udienza nello stesso giorno alla stessa ora, con apposita istanza da presentare almeno tre giorni prima dell'udienza, potrà segnalare al giudice la concomitanza e richiedere un differimento orario;
- una volta aperta, l'udienza telematica si svolge secondo le ordinarie modalità (il verbale, redatto ai sensi dell'art. 126 c.p.c., può essere letto alle parti che ne facciano richiesta);
- la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale



utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT;

- il giudice può avviare la registrazione della riunione, fermo restando che un messaggio a tutela della *privacy* avvertirà che è in corso la registrazione della riunione.

Ferrara, 23 novembre 2020

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



Il Presidente del Tribunale



TRIBUNALE DI FERRARA  
Depositato in Segreteria  
N. 23 NOV 2020  
